

Sentenza n 436 del 5 ottobre 2020

COMM TRIB REG PER L'ABRUZZO SESTA SEZIONE

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza 13 del 2019, la CTP di Pescara ha respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per l'imposta comunale per la pubblicità, relativa all'anno 2014 e all'impianto pubblicitario dell'appellante, installato in via T. a P..

L'appellante ritiene che i primi giudici abbiano errato nel considerare un uso di tale impianto di durata maggiore a 3 mesi ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la tariffa è commisurata all'intero anno solo per il caso di uso superiore appunto a 3 mesi. Ciò poiché dallo stesso resoconto dei controlli mensili effettuati, allegato all'avviso di accertamento, risulterebbe la presenza del messaggio pubblicitario solo per un periodo inferiore, mentre negli altri periodi l'impianto, pur presente, sarebbe stato trovato vuoto.

La medesima appellante evidenzia inoltre che sarebbero illegittimi tutti gli aumenti della tariffa in questione a partire dal 26 giugno 2012, cioè la data coincidente con l'abrogazione dell'articolo 11 comma 10 della L. n. 449 del 1997 a opera del D.L. n. 83 del 2012, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 15 del 2018 (pronunciandosi sulla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 208 del 2015 articolo 1 comma 739).

L'x. appellata evidenzia che vi è un precedente in termini tra le stesse parti di questa CTR che avrebbe affermato il principio secondo cui l'imposta deve essere calcolata con riferimento al periodo di presenza dell'impianto, a prescindere dal suo uso concreto con il messaggio pubblicitario, e che inoltre gli aumenti in questione sarebbero stati deliberati prima del 26 giugno 2012 e quindi sarebbero legittimi.

All'udienza dell'8 luglio 2020 la causa è passata in decisione.

L'appello è infondato.

Quanto al primo motivo, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, ove si è affrontata ex professo la questione oggi in esame (a differenza della pronuncia 943 del 2019 richiamata nell'appello), oggetto dell'imposta è il "mezzo disponibile" anche se non "effettivamente utilizzato", con la conseguenza che non è onere dell'Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la "diffusione dei messaggi pubblicitari" (cfr. Cassazione sentenza 12783 del 2018: "è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1, afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari... è soggetta all'imposta..." sulla pubblicità, ma si deve tener conto anche del fatto: - che l'art. 5 è solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione...; - che, quando l'art. 7, regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; - che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2); che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 1, prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità... è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; - che, infine, l'art. 12, si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie. Se si

tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. sent. n. 6446 del 2004; Cass. 109/2005; 23007 del 2009; n. 5039 del 2015; n. 5973 del 2016)"). Del resto in senso conforme questa CTR si è già espressa tra le medesime parti con la sentenza 792 del 2017.

Quanto al secondo motivo, come evidenziato dalla parte appellata e non contestato dalla appellante, gli aumenti in quesitone sono stati disposti con Delib. di G.C. n. 962 del 2003, dunque tali aumenti non risultano illegittimi secondo i parametri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, secondo cui "... non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012..." Dunque, secondo la Corte Costituzionale appare conforme a costituzione l'interpretazione di tale comma 739 nei limiti in cui consente di non considerare illegittimi gli aumenti già deliberati, come nel caso di specie, entro il 26 giugno 2012. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, non essendovi ragioni per la compensazione (CTR Pescara sentenza 792 del 2017).

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Pescara, respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

L'Aquila il 5 ottobre 2020.